



# COMUNE di VALLO della LUCANIA

( Provincia di Salerno )

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 009 del 23 Maggio 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. -

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **Ventitre** del mese di **Maggio**, convocato per le ore **16:00**, nella sala sita al primo piano dell'ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria**, **pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Aloia	Sindaco	Presente
2	Antonietta Coraggio	Consigliere	Presente
3	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
4	Genny De Cesare	Consigliere	Presente
5	Rosario Liguori	Consigliere	Presente
6	Lara Giulio	Consigliere	Presente
7	Piero Matonte	Consigliere	Presente
8	Mario Fariello	Consigliere	<b>Assente</b>
9	Celestino Sansone	Consigliere	Presente
10	Nicola Botti	Consigliere	Presente
11	Francesca Serra	Consigliere	Presente
12	Anellina Chirico	Consigliere	Presente
13	Vincenzo Liguori	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Adunanza Consiliare, **in continuazione di seduta**, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Anche su questo argomento, per delega espressa del Sindaco, prende la parola il Consigliere **Celestino Sansone** che illustra il provvedimento con il quale, per l'applicazione della Tassa Rifiuti, si propone di approvare la conferma, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, del tariffario approvato nel precedente anno 2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2019 e di rinviare l'approvazione del Piano Finanziario 200 entro il prossimo 31 dicembre, nonché di prendere atto che l'eventuale conguaglio sia ripartito in tre annualità a partire dal 2021. Indica il gettito stimato 1,675 milioni di euro a fronte di un costo del servizio rifiuti pari a 1,698 milioni di euro al lordo del costo per la gestione dei rifiuti degli istituti scolastici statali pari a circa 16 mila euro e del costo delle riduzioni ed agevolazioni concedibili in base al regolamento nella misura pari a circa 7 mila euro. Infine, conclude il suo intervento spiegando che la proposta prevede di diluire il versamento della tassa in tre rate bimestrali di pari importo scadenti al 16 gennaio, al 16 marzo e, infine, al 16 maggio 2021, ferma la facoltà di pagare tutto in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021.

Il Consigliere **Marcello Ametrano** propone di rimandare la discussione e la votazione su questo argomento anche perché il termine per la sua approvazione, in base alla normativa attualmente vigente, scade il 30 giugno e c'è tutto il tempo per studiarlo meglio, visto e considerato che esso riguarda solo l'approvazione delle tariffe, mentre il Piano è rinviato alla fine dell'anno; inoltre, aggiunge che la delibera ARERA del 5 maggio 2020 stabilisce criteri per riconoscere una riduzione per i titolari di utenze non domestiche che in particolare deve essere del 25 per cento della quota variabile per i commercianti che hanno dovuto sospendere l'attività per l'emergenza Covid, mentre per le utenze domestiche le riduzioni dipendono dalle decisioni del Comune. Non gli sembra opportuno dunque approvare il provvedimento proprio in questo momento di evoluzione normativa da parte dell'Autorità di regolazione. Avanza l'ipotesi di verificare prima le attività che sono state chiuse dal mese di marzo scorso fino al 4 maggio, a questi contribuenti ridurre la tariffa del 25 per cento aumentandola di pari importo ai titolari di attività che si sono avvantaggiate dalla situazione di emergenza, come gli esercizi della media e grande distribuzione. Quindi, ipotizza l'istituzione di una Commissione consiliare per studiare le soluzioni utili che vadano in direzione degli interessi dei cittadini e dei commercianti. Il Consigliere fa esplicito riferimento ad alcuni passaggi della delibera ARERA citata da cui si desumerebbe che essa abbia una applicazione diretta ed, anche se essa sarà probabilmente impugnata, al momento costituisce un provvedimento valido ed efficace da applicare fino ad eventuale Sentenza contraria; per le utenze domestiche, prosegue, la delibera anticipa il bonus Tari previsto dal Decreto fiscale 2020, demandando ai comuni di decidere l'attribuzione del bonus utilizzando come criterio discriminante l'indicatore ISEE, mentre per le imprese il discrimine è dato dall'obbligatorietà o facoltatività della chiusura, se la chiusura è stata forzata in base a provvedimenti delle autorità competenti lo sconto sulla Tari deve essere obbligatoriamente applicato dal Comune. Ritiene poi che prevedere il pagamento dal 16 gennaio 2021 pone seri problemi di liquidità perché mette il Comune nelle condizioni di dover anticipare per l'intero anno 2020 i costi del servizio al gestore, per 9/10 mensilità considerati i termini di fatturazione e pagamento in vigore, con il rischio che, a fine anno, la società vada in difficoltà ed utilizzi nei confronti dei propri dipendenti l'arma di ricatto del credito scoperto accumulato nei confronti del comune; a questo riguardo, propone di anticipare la prima scadenza al 16 dicembre 2020 perché si riuscirebbe a mettere in cassa circa 500 mila euro, somma utile a pagare qualche mensilità al gestore evitando i problemi accennati.

Il Sindaco **Antonio Aloia** osserva che anche stabilendo di far pagare entro il 16 dicembre non riparerrebbe ai rischi paventati dal Consigliere Ametrano e quindi se si vuole coprire questa eventualità occorrerebbe fissare la scadenza al 16 novembre.

Per il resto il Sindaco **Aloia** si mostra favorevole al rinvio, se non ci sono problemi procedurali, per questo chiede il contributo del responsabile del settore tributi, rag. **Giovanni Di Lorenzo**, il quale però fa presente l'opportunità di approvare comunque l'atto che è propedeutico al bilancio di previsione e la sua mancata approvazione potrebbe comportare il problema di non consentirne la deliberazione entro l'attuale scadenza differita del prossimo 31/07; fa rilevare che gli atti di regolazione citati dal Consigliere Ametrano sono tutti in continua evoluzione e proprio per questo converrebbe confermare la tariffe 2019 per poi intervenire successivamente, almeno così si approverebbe un atto che consente di inserire le previsioni nel bilancio in corso di formazione. Allora il Sindaco chiede se le variazioni che propone il Consigliere Ametrano si potranno fare anche in sede di approvazione del Bilancio ed il Responsabile del Settore Tributi ne conferma la possibilità.

Il Consigliere **Ametrano** si chiede come mai gli altri comuni si stanno riservando di approvare questa deliberazione e poi insiste che bisogna applicare obbligatoriamente le previsioni della delibera ARERA circa la riduzione del 25 per cento della quota variabile per le utenze non domestiche che sono state chiuse forzatamente durante l'emergenza.

Viene ufficialmente chiamato a relazionare il Responsabile del Settore Tributi, rag. **Giovanni Di Lorenzo**. Egli riferisce che è il primo anno che è entrata nelle sue funzioni l'Autorità che si deve occupare della regolazione delle tariffe del ciclo dei rifiuti, che è l'ARERA, sigla che sta per "Autorità di regolazione energia, reti e ambiente", per effetto della legge 205/2017, con l'incarico di delineare gli aspetti fondamentali per uniformare il calcolo e gli elementi di determinazione delle tariffe a livello nazionale. In particolare, con due deliberazioni, la n. 443 e la n. 444 del 2019, l'ARERA ha stabilito i criteri per la formulazione del Piano Economico Finanziario dei rifiuti, indicando quali sono le voci di spesa che possono entrare a far parte del computo complessivo del costo dei rifiuti e quali vanno escluse dalla base di calcolo. Di conseguenza, vengono determinate le tariffe a carico dell'utenza. In effetti, le deliberazioni hanno incontrato numerosi problemi di applicazione dal punto di vista tecnico in tutti i comuni. Tanto è vero che è difficile trovare pubblicate in rete delibere di approvazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario. Il legislatore, proprio per porre rimedio a questa situazione, con il Decreto n. 18/2020 "Cura Italia" ha preso atto del quadro di difficoltà in cui si muovono i comuni, consentendo loro di confermare le tariffe dell'anno 2019, di rinviare al mese di dicembre 2020 l'applicazione del piano finanziario, che invece dovrebbe precedere logicamente la determinazione delle tariffe, e di spalmare le eventuali differenze nel triennio successivo dal 2021. Ad aggravare tali difficoltà, in data 5 maggio, l'Arera ha adottato l'ulteriore delibera n. 158 citata dal Consigliere Ametrano, la quale addirittura va a disciplinare le agevolazioni e le riduzioni che i comuni devono riconoscere a tutte quelle attività commerciali che sono state chiuse per effetto dell'emergenza Covid19, stabilendo in particolare di intervenire solo sulla parte variabile della tariffa, con una riduzione per i due mesi di chiusura che riguarda solo le attività che per legge hanno dovuto chiudere e non quelle che lo hanno fatto volontariamente, per le quali la riduzione è ammissibile a discrezione dei comuni. La delibera dovrebbe essere di applicazione automatica perché stabilisce criteri che rientrano nei compiti regolatori istituzionali dell'ARERA. Rappresenta in merito a questa delibera che quasi tutti i comuni stanno dando mandato all'Associazione ANUTEL, rappresentativa degli uffici tributi dei comuni, di impugnarla innanzi al Tar Lazio, avendo rilevato in primo luogo problemi di applicazione delle riduzioni obbligatorie che confliggono con la disposizione di legge che consente la conferma delle tariffe 2019 e, pur

*essendo di importo singolarmente non rilevante, nel complesso pongono problemi di copertura finanziaria per i mancati introiti, non essendo per nulla scontato, come proposto in questa sede, di poterle caricare su altre categorie di contribuenti.*

*Il Consigliere **Ametrano** non vede il problema di caricare su categorie di utenza come quelle dei supermercati un po' di aumento della parte variabile della tariffa per compensare la riduzione della parte variabile della tariffa dei commercianti che sono stati chiusi per legge.*

*Il Responsabile del Settore Tributi afferma che i comuni italiani non vogliono caricare sugli altri le riduzioni di alcune categorie e per questo impugneranno la delibera ARERA e chiederanno al legislatore di inserire nella legge di conversione del decreto Rilancio le risorse per dare la copertura finanziaria compensativa di tali riduzioni. Quindi, anche nell'ottica di proseguire nell'iter di formazione del bilancio di previsione, la norma citata in proposta che consente la conferma delle tariffe 2019 non appare conciliabile con quanto stabilito nella delibera dell'ARERA. Per tale ragione, anche in attesa delle decisioni del ricorso proposto dall'Anutel avverso la stessa delibera, il provvedimento proposto al Consiglio andrebbe approvato senza modifiche.*

*Il Consigliere **Ametrano** ribadisce invece l'opportunità di non approvarlo ed aspettare l'evoluzione della normativa visto che il termine di legge per approvare le tariffe non è ancora spirato.*

*Il Sindaco **Aloia**, facendo sintesi, pur condividendo le perplessità manifestate dal Consigliere Ametrano, sulla scorta della relazione del Responsabile, invita ad approvare la proposta così come presentata e procedere con le eventuali variazioni, se del caso, in sede di approvazione del bilancio.*

*Il Responsabile del Settore Tributi ricorda che il termine per approvare le tariffe è al momento fissato al 31 luglio 2020, quindi, il provvedimento approvato oggi può sempre essere modificato con una nuova deliberazione adottata entro quella data.*

*Il Consigliere **Ametrano** rivendica però la necessità di dare un messaggio politico, che l'amministrazione intende riconoscere le riduzioni alle attività commerciali che sono state costrette alla chiusura. Poi, le risorse per dare copertura finanziaria ai mancati introiti possono essere reperite oltre che dalle altre categorie che sono rimaste aperte anche da sconti sul canone spettante al gestore, che nel periodo considerato avrà avuto una diminuzione dei costi di funzionamento e di smaltimento.*

*Il Sindaco **Aloia** dichiara di aver avuto al riguardo diverse interlocuzioni telefoniche con il referente del gestore con esito sinora negativo, perché si sostiene che la Sarim gestirebbe il cantiere di Vallo della Lucania in perdita, ma annuncia di aver fissato con lui un incontro che si terrà il martedì successivo per discutere anche di questo argomento.*

*Il Consigliere **Ametrano** ritorna sull'importanza della sua mozione di cui ha parlato all'inizio di seduta e che non è stata iscritta all'odierno ordine del giorno; spiega che essa mirava proprio a far emergere le molteplici inefficienze sanzionabili a carico della Sarim, come il mancato caricamento dei formulari che impedisce di conoscere la percentuale di differenziata sinora raggiunta; poi legge alcuni passaggi della delibera di approvazione del bilancio dell'anno scorso, dove riferiva che: la Sarim era inadempiente su vari fronti tanto che sarebbe stato possibile a norma del contratto arrivare alla risoluzione; che nel contratto era previsto l'obiettivo del 70 per cento di raccolta differenziata, mentre è stato raggiunto un risultato solo del 55 per cento; che non erano stati caricati i formulari sulla piattaforma regionale; che si sarebbe dovuto istituire un capitolo di entrata e di uscita dove far affluire le sanzioni riferite alla gestione Sarim e destinare le entrate una volta accertate alle persone meno abbienti sempre nell'ambito del settore rifiuti; che se la Sarim non prestava il servizio a regola d'arte si sarebbe dovuto attivare il procedimento sanzionatorio e con il ricavato mettere al lavoro persone disoccupate, etc. ... Sono convinto che il Segretario farà le dovute verifiche e che la mozione debba essere discussa in una prossima seduta.*

*Il Segretario chiarisce di non aver mai sostenuto di essere contrario alla possibilità di porre in discussione la mozione presentata dal Consigliere Ametrano.*

*Il Consigliere **Ametrano** ribadisce fermamente di non condividere l'eccezione che la mozione dovrebbe essere presentata da almeno 3 consiglieri come scritto nel Regolamento, perché esso è superato dall'art. 43 del Testo Unico, che si applica come norma di rango superiore che non pone alcun limite numerico al diritto di iniziativa del singolo Consigliere Comunale.*

*Il Segretario conferma di aver solo dato lettura di un articolo dell'unico Regolamento recante la disciplina adunanze del Consiglio Comunale e di non aver preso alcuna posizione, né espresso alcun avviso riguardo alla prevalenza dell'una o dell'altra fonte normativa sulla materia.*

*Il Consigliere **Ametrano** pretende che il Segretario assicuri la legittimità degli atti dal punto di vista giuridico ed amministrativo, riconoscendo che la legge permette ad un singolo consigliere di presentare una mozione anche singolarmente, punto e basta. Il Segretario avrebbe dovuto rispondere all'Assessore che, visto il regolamento, vista la legge, si può discutere sulla mozione, questo avrebbe consentito di andare alla riunione fissata dal Sindaco per il martedì successivo con una posizione di forza e non di debolezza. Chiarisce ancora una volta che la mozione non aveva contenuti contro il Comune, nel modo più assoluto. Se il gestore è tenuto a raggiungere il 70 per cento e non lo ha fatto, deve dire perché non ha raggiunto quest'obiettivo. Deve giustificare perché non ha sostituito i due lavoratori andati in pensione dei 20 assunti in totale al momento del passaggio di cantiere. Deve dimostrare a quante ore sono stati assunti i dipendenti, con che tipo di contratto, se è vero come è vero che i dipendenti della cooperativa sono stati assunti con il contratto di ingresso e che, dopo due anni, tale contratto ancora non è stato aggiornato. Si dovrebbe verificare se le ore dei dipendenti cessati sono state distribuite sugli altri lavoratori con contratto part time. Sono tutti elementi che hanno riflesso sulla parte finanziaria e che potrebbero incidere sul fatto che da parte della Sarim si sostiene che stanno lavorando già in perdita sul cantiere di Vallo. Sta di fatto che il gestore ha partecipato ad una gara d'appalto e, se non gli stanno più bene le condizioni contrattuali, potrebbe decidere di abbandonare il campo. Premesso tutto questo, il Consigliere esprime l'avviso che i lavoratori se li dovrebbe gestire il comune, perché il contratto degli enti locali prevede un trattamento economico più contenuto, mentre nel contratto applicato da aziende come la Sarim i lavoratori percepiscono anche la quattordicesima.*

*Il Sindaco, in una sintesi delle diverse posizioni, propone, dovendosi portare a termine il procedimento di formazione del bilancio, di approvare la conferma delle tariffe tenendo conto di tutte le raccomandazioni del Consigliere Ametrano.*

*Il Consigliere **Ametrano** si impunta sul fatto che, nella delibera, deve risultare che si intende applicare la riduzione del 25 per cento della tariffa variabile a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse nel periodo di emergenza.*

*Il Vice Sindaco **Antonietta Coraggio** propone di dare atto, nella delibera, delle previsioni della delibera 5 maggio 2020 n. 158 dell'Arera e che l'Amministrazione si impegna a darvi applicazione in sede di predisposizione del Piano Finanziario.*

*Il Sindaco **Aloia** dichiara che non è minimamente messa in discussione ed è sacrosanta la necessità di riconoscere le riduzioni, del resto la Giunta nelle ultime riunioni, quando ha istituito il fondo commercio, aveva espresso indirizzo di introdurre anche l'esenzione anche della Tari, non solo della Tosap, ma l'ufficio tributi ha chiesto di sospendere questa determinazione, perché occorre verificare la compatibilità finanziaria della misura proposta. Sul piano politico, c'è piena condivisione su questa linea di favore per le categorie colpite dall'emergenza. Vanno superati gli ostacoli dal punto di vista tecnico e va individuata la copertura finanziaria.*

*Il Responsabile del Settore Tributi si dichiara disponibile ad una integrazione della proposta per tenere conto dell'esito della discussione, che può consistere nel fare debito richiamo alla delibera dell'Arera n. 158 del 05/05/2020 e nella dichiarazione che ad essa sarà data applicazione in sede di predisposizione del PEF.*

*Il Segretario assume l'onere di explicitare il testo dell'emendamento alla proposta che deve essere introdotto nella seguente formulazione:*

**Prendere atto** della Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF recante ad oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, con cui l'Autorità di regolazione del settore rifiuti ha stabilito:

- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa della tassa rifiuti del 25 per cento per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con appositi provvedimenti governativi e di altre autorità competenti;
- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere alle utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi e di altre autorità competenti sopra citati, una riduzione pari al fattore di correzione della quota variabile fondato sui giorni di chiusura relativi alle citate attività;
- la facoltà per lo stesso Ente di riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti alle utenze non domestiche diverse da quelle sopra indicate, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, mediante attestazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documentazione dell'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;
- la possibilità di riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa;

**Rinviare** l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF e di eventuali ulteriori possibili agevolazioni, in sede di predisposizione del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti entro il termine del 31/12/2020, fatto salvo l'eventuale esito dell'impugnativa della medesima Deliberazione innanzi al Tar Lazio da parte dei comuni aderenti all'Associazione Anutel e ferma restando l'evoluzione della normativa in materia.

*Il Sindaco **Aloia** pone ai voti l'emendamento come sopra formulato con votazione in forma palese e per alzata di mano. Dalla votazione risultano n. 10 voti favorevoli all'introduzione dell'emendamento sopra riportato e n. 2 voti contrari (Consiglieri Botti e Serra).*

*Il Consigliere **Nicola Botti** apprezza la discussione che si è sviluppata e spiega il voto contrario all'emendamento facendo rilevare che tutto questo è avvenuto tra componenti della maggioranza che avrebbero già dovuto e potuto confrontarsi in precedenza e non arrivare in Consiglio Comunale per trovare una soluzione tra tante difficoltà e divergenze di posizione. Rileva che, in ogni provvedimento, in questo più degli altri, emerge la prevalenza delle indicazioni fornite dagli uffici sulle volontà della parte politica, anche nel corso della discussione tutto ciò è venuto palesemente alla luce. Ritiene che corollario naturale della delibera emanata dall'Arera sarà il trasferimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle riduzioni stabilite, perché non è possibile colpire le amministrazioni comunali obbligandole a ridurre la tariffa senza prevedere come far fronte al mancato introito; e non è pensabile che si faccia risparmiare qualcuno a danno di altre categorie, fatti salvi casi particolari. Non è d'accordo in prima approssimazione a far ricadere il peso delle riduzioni sui supermercati, che sono stati aperti, ma hanno subito perdite se si guardano le stime a livello nazionale, a causa della minore disponibilità monetaria delle famiglie e per l'aumento dei costi dovuti alle misure di contenimento da apprestare; non è d'accordo nemmeno che i professionisti continuino ad essere tassati per la sola carta che producono. Esprime l'avisio che non si vede la politica perché si è parlato solo della riduzione del 25 per cento imposta dalla delibera Arera, che finisce per gestire anche la linea politica e dettare al Comune i criteri da utilizzare; precisa inoltre che la delibera riguarda quattro diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, non solamente le utenze non domestiche che sono state chiuse obbligatoriamente nel periodo di emergenza; non è giusto togliere solo il 25 per cento a tutti, perché ci sono state attività chiuse per 2/3 mesi che meriterebbero una maggiore riduzione, ben sapendo che deve essere risolto il nodo delle coperture.*

Il Consigliere **Ametrano** ripete che il 25 per cento va ridotto alle categorie di utenze che sono state chiuse, mentre per le altre che hanno chiuso su base volontaria è facoltativa l'applicazione di eventuali riduzioni.

Il Consigliere **Botti** concorda sulle situazioni dove va applicato il 25 per cento, ma deve intervenire la politica agevolando ulteriormente alcune categorie più colpite, del resto già la legge istitutiva della Tari prevede la possibilità di introdurre riduzioni ed agevolazioni, bisogna trovare la copertura, anche applicando l'eventuale avanzo di amministrazione, se ce ne sarà a consuntivo.

Il Consigliere **Ametrano** rammenta che va comunque assicurata la copertura integrale dei costi del servizio con la tassa e quindi la situazione va equilibrata tra riduzioni per alcune categorie ed aumenti per altre, come i supermercati ed altre categorie produttive, considerato che, da quando sono state costruite le tariffe della Tari per la prima volta nel 2014, si è cercato sempre di determinare una condizione di equilibrio della provenienza del gettito da utenze domestiche e da quelle non domestiche in modo da suddividerlo al 50 per cento.

Il Consigliere **Botti** prosegue asserendo che non gli si può obiettare che si devono trovare le coperture del minor gettito, perché non c'è neppure la bozza del bilancio di previsione, si sa che la regola sarebbe quella di garantire la copertura dei costi, ma riferisce di essersi documentato seguendo corsi on line da cui emergevano parecchie idee su come gestire questa fase di emergenza, esiste anche una nota di chiarimento dell'Anci che parla di riduzioni tipiche, atipiche, miste, indicando come dare copertura all'una o altra tipologia di riduzioni, nella fattispecie quelle di cui parliamo oggi sono definite riduzioni miste da finanziare con risorse proprie del comune; se l'avanzo di amministrazione non c'è, bisogna trovare risorse straordinarie ed ecco quindi il discorso dei mutui MEF, di cui nessuno fornisce l'importo della quota capitale il cui pagamento per quest'anno è stato sospeso.

Viene riferito al Consigliere che lo ha richiesto che la quota capitale della rata di ammortamento dei mutui MEF ammonta a circa 16 mila euro e che tale importo deve essere destinato specificamente a coprire spese sostenute per l'emergenza Covid-19.

Il Consigliere **Botti** ritiene che, interpretando in senso ampio la disposizione di legge, l'importo indicato potrebbe tornare utile anche per finanziare queste riduzioni della Tari. Espone la proposta di prevedere agevolazioni sia per le categorie meno abbienti e soprattutto per i commercianti che sono stati chiusi ai quali egli non limiterebbe l'agevolazione al 25 per cento, ma aumenterebbe tale riduzione fino a non far pagare proprio nulla per l'intero periodo di chiusura imposto dalle ordinanze e dai DPCM, come pure alle famiglie meno abbienti con un ISEE inferiore a 15 mila euro, tenuto conto che saranno sicuramente trasferite al Comune tutte le risorse necessarie a rendere possibili queste azioni. Chiede quindi a tutti i presenti ed agli uffici uno sforzo maggiore per reperire le risorse utili a dare un segnale concreto a chi ha tanto sofferto nel periodo dell'emergenza.

Il Sindaco **Aloia** per evitare facili strumentalizzazioni populistiche ribadisce che la Giunta Comunale aveva già pensato ad una riduzione totale della Tassa sui Rifiuti per i mesi di chiusura, aveva anche trovato le risorse, ma in questo momento la proposta è congelata in attesa delle decisioni dello Stato Centrale e della Regione che saranno opportunamente valutate, per questo motivo si era pensato di sfruttare l'opportunità offerta dalla legge di lasciare per il momento invariate le tariffe per proseguire nell'iter che porta alla deliberazione del bilancio di previsione, fondamentale per l'amministrazione e per i cittadini, nelle more di poter attuare le riduzioni indicate dal Consigliere Ametrano a favore delle attività produttive, dei cittadini ed anche delle categorie professionali che hanno comunque subito un danno dall'emergenza Covid. La sintesi della discussione ed il provvedimento più opportuno in questo momento è quello di votare la proposta presentata modificata dall'emendamento precedentemente votato in attesa di evoluzioni. Questo è il ragionamento politico più sensato scaturito dal serrato confronto con il Responsabile del Settore. Nell'ipotesi che l'evoluzione normativa non fosse favorevole, si attiverebbero le risorse già reperite per non far pagare la Tassa, nella sua totalità come da orientamento già espresso nei due mesi di emergenza alle categorie che hanno subito più danni.

Quindi viene proposto di apportare un altro emendamento alla proposta formulando indirizzi agli uffici di valutare in sede di predisposizione del bilancio tutte le misure opportune al fine di arrivare anche all'aumento della Tassa Rifiuti per i mesi di chiusura delle attività.

Il Consigliere Botti è dell'avviso che l'emendamento non deve rimanere confinato nel campo delle possibilità ma che si decida oggi che per i tre mesi circa di chiusura delle attività gli utenti non domestici siano esentati dal pagamento della tassa.

Quindi il Consigliere **Celestino Sansone** si incarica di definire gli emendamenti alla proposta di maggioranza: l'emendamento scaturito dall'intervento del Consigliere Ametrano che è stato già formulato ed approvato a maggioranza assoluta con 10 voti favorevoli e due contrari (Botti e Serra), poi c'è la proposta di emendamento della maggioranza così come di seguito formulato:

**Dare** indirizzi agli uffici di valutare in sede di predisposizione del bilancio tutte le misure opportune al fine di arrivare anche all'aumento della Tassa Rifiuti per i mesi di chiusura delle attività.

Infine c'è l'ulteriore proposta di emendamento del Consigliere Botti come di seguito formulato:

**Stabilire** che, per i mesi in cui ne sia stata disposta la chiusura obbligatoria, le relative attività commerciali siano totalmente esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti.

Prima di passare al voto, il Consigliere Celestino Sansone osserva che mancherebbe il parere del revisore dei conti e la copertura finanziaria e quindi sostiene che la proposta di emendamento sia inammissibile.

Il Consigliere **Botti** chiede di inserire almeno la previsione che la riduzione del 25 per cento di cui alla Delibera ARERA sia di immediata applicazione ed inoltre chiede che per le attività rimaste chiuse non si faccia pagare nulla.

Il Sindaco **Aloia** ribadisce che questa proposta è stata già fatta propria dalla Giunta Comunale.

Il Consigliere **Botti** protesta di aver fatto lui per primo questa proposta nel corso della riunione e ne rivendica la paternità.

Il Sindaco **Aloia** rinfaccia al Consigliere Botti che, per l'ennesima volta, non gli ha dato ascolto quando discorreva di questo con il Consigliere Ametrano, che la sua non è una impuntatura infantile su chi sia l'artefice della proposta contesa.

Il Consigliere **Botti** resta sulla sua posizione facendo osservare che il Sindaco ha detto sinora che non c'erano le risorse per garantire tutti gli sconti, ora sarebbero usciti per miracolo tutti i soldi, che la proposta di aumentare la Tari la ha avanzata lui e pretende che si decida in questo momento di non far pagare le categorie colpite dall'emergenza senza attendere gli sviluppi della situazione oltre a riconoscere subito lo sconto del 25 per cento per le utenze non domestiche chiuse forzatamente e uno sconto per i cittadini con ISEE inferiore a 10 mila euro come stabilito dalla delibera ARERA.

*Il Segretario Comunale chiarisce che la conferma delle tariffe 2019 per l'anno 2020 ha valore transitorio, l'emendamento proposto dal Consigliere Ametrano prima approvato a maggioranza assoluta ha l'effetto di stabilire che in sede di redazione del Piano finanziario ci si dovrà adeguare alle vigenti previsioni normative introducendo le riduzioni obbligatorie stabilite da Arera ed eventualmente quelle facoltative.*

*Il Consigliere **Botti** riconosce a questo punto che l'emendamento Ametrano soddisfa in parte le sue richieste e quindi rivede la propria posizione ed insieme alla Consigliera **Francesca Serra** lo approvano a loro volta.*

*Quindi il Segretario Comunale prende nota a correzione del presente verbale che l'emendamento sopra formulato su proposta del Consigliere Ametrano è stato approvato all'unanimità e non a maggioranza assoluta.*

*Il Consigliere **Ametrano** invita a questo punto il Consigliere Botti a convergere sulla proposta di emendamento che dà indirizzo agli uffici di valutare in sede di predisposizione del bilancio tutte le misure opportune al fine di arrivare anche all'aumento della Tassa Rifiuti per i mesi di chiusura delle attività.*

*Il Consigliere **Botti** vuole che resti a verbale che la sua posizione è perché si stabilisca l'esenzione sin da oggi non subordinando questa misura all'arrivo di risorse dall'esterno, ma che siano reperite le risorse o gli spazi finanziari per non far pagare per i tre mesi di chiusura, perché le altre risorse che arriveranno dovrebbero essere destinate all'esenzione dalla tassa se possibile per tutto l'anno 2020.*

*Il Consigliere **Ametrano** ribadisce la necessità che si acquisisca il parere del revisore altra cosa è dare oggi un indirizzo agli uffici competenti per esprimere l'orientamento del Consiglio che manifesta l'intenzione di esentare dal pagamento dalla Tari qualora ci siano le risorse sufficienti.*

*Il Consigliere **Sansone** osserva che le parole del Consigliere Ametrano rispecchiano pari pari la sua formulazione della proposta di emendamento della maggioranza.*

*Il Consigliere **Botti** si dice in linea di massima d'accordo se resta chiarito che il PD aveva proposto di emendare la proposta stabilendo di reperire le risorse per l'esenzione totale della Tassa, prendendo atto che era già nelle intenzioni della maggioranza adottare queste misure di favore per le categorie più colpite dall'emergenza.*

*Il Consigliere **Sansone** avanza una eccezione di merito visto che la proposta che proviene dal gruppo del Consigliere Botti è inammissibile poiché prevede l'applicazione immediata dell'esenzione totale dal pagamento della Tari per tutti i cittadini che abbiano subito la chiusura forzata a seguito di provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio, ma manca il parere del revisore e manca l'indicazione della fonte di copertura. Spiega infatti che le tariffe che si chiede di confermare assicurano una copertura alle corrispondenti spese; se viene a mancare qualcosa, come è previsto nei regolamenti, bisogna reperire le coperture economiche finanziarie, altrimenti sarebbe facile per tutti proporre qui e stasera un emendamento che prevedesse la completa eliminazione della tassa rifiuti nel comune di Vallo della Lucania, questo si potrebbe approvare all'unanimità, sarebbe un provvedimento di unanime gradimento e riscuoterebbe grandi applausi, ma non potrebbe essere applicato, andrebbe bene per chi si accontentasse di fare la politica dell'annuncio di cui chiunque tutti sarebbe capace.*

*Il Consigliere **Botti** asserisce di aver sostenuto un altro tipo di posizione, avendo indicato almeno la fonte di copertura della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui MEF il cui pagamento è stato sospeso fino al 2021 e suggerito di rivalutare l'opportunità della rinegoziazione dei mutui CDP. Quindi la sua proposta di emendamento prevede di non far pagare gli esercizi commerciali che sono stati chiusi e le famiglie con indicatore ISEE inferiore a 10 mila euro, la maggioranza sostiene di aver addirittura di garantire maggiori riduzioni, si tratta di due orientamenti che vanno nella stessa direzione a cui va aggiunta la necessità di valutare successivamente attraverso i pareri la reale esistenza della copertura per finanziare tali agevolazioni.*

*Il Consigliere **Sansone** eccepisce che il Consigliere Botti prima aveva chiesto di stabilire l'applicazione immediata delle esenzioni proposte.*

*Il Consigliere **Botti** conferma che deve risultare che questa era la proposta originaria, che non può essere approvata solo perché non è presente il revisore che deve rilasciare il parere.*

*Il Consigliere **Sansone** ripete che si è proposto di dare mandato agli uffici comunali di prevedere di arrivare all'esenzione innanzitutto per le categorie più colpite e danneggiate che hanno subito la chiusura forzata e poi di estenderla anche alle famiglie.*

*Il Sindaco **Aloia** legge il passaggio della delibera di GC n. 42 del 18/04/2020 dove si stabilisce che per il 2020 le economie di bilancio che saranno realizzate per il mancato svolgimento di servizi quali quelli destinati all'assistenza scolastica ed una parte delle risorse a destinazione libera che si renderanno disponibili grazie alle manovre di finanza pubblica e anticrisi dovranno essere iscritte in bilancio in un fondo di accantonamento dal quale attingere per la concessione di incentivi, per fornire forme di sostegno in favore degli esercizi e delle attività commerciali colpite dalla crisi. Nella stessa occasione, prosegue il Sindaco, si discusse anche della possibilità di prevedere agevolazioni e forme di esenzione per la Tari, ma non ci si poté spingere a scriverlo in questo che è un provvedimento formale del 18 aprile scorso.*

*In conclusione, si addivene a condividere oltre all'emendamento già precedentemente votato anche l'ulteriore emendamento così come di seguito formulato:*

**Individuare** le risorse e le coperture finanziarie per esentare totalmente, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria, le categorie delle utenze non domestiche più colpite dalla crisi e le categorie delle utenze domestiche più svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE e/o agli altri indicatori di disagio socio economico, quali la numerosità del nucleo familiare, la titolarità di reddito o pensione di cittadinanza, la presenza nel nucleo familiare di persone affette da grave malattia dipendenti dall'uso di apparecchiature mediche alimentate ad energia elettrica.

*L'emendamento così come sopra riformulato viene quindi posto ai voti in forma palese e viene approvato all'unanimità.*

*Terminato l'esame degli emendamenti ed esauriti gli argomenti di discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta di maggioranza come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti, in forma palese per alzata di mano. Si registrano 8 voti favorevoli e 4 voti contrari da parte dei Consiglieri Botti e Serra, Chirico e Liguori Vincenzo. Quindi la proposta è approvata a maggioranza assoluta. Viene votata ed approvata allo stesso modo anche l'immediata eseguibilità della deliberazione.*

*Alla stregua della discussione ed alla luce dell'esito della votazione, sopra riportate, si dà atto che:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Vista** la proposta di deliberazione iscritta al 9° punto all'ordine del giorno, istruita dal Responsabile del Settore competente, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati e del revisore unico dei conti, riguardante la conferma per l'anno 2020 delle tariffe della Tassa sui Rifiuti già approvate per il precedente anno 2019, rinviando l'approvazione del Piano Finanziario e delle nuove tariffe entro il 31 dicembre 2020, nonché le scadenze di versamento sulla base delle tariffe confermate al 16 gennaio, 16 marzo e 16 maggio 2021, così come illustrata dal Consigliere Celestino Sansone, nella qualità di Delegato alle Politiche Finanziarie;

**Visto** che, alla discussione sulla proposta, sopra fedelmente riportata a verbale ed al quale si rimanda, hanno preso parte il Sindaco **Antonio Aloia** e, anche a più riprese, i Consiglieri **Marcello Ametrano**, **Nicola Botti**, **Celestino Sansone**, **Antonietta Coraggio**;

**Visto** che sono state discusse in corso di seduta, sottoposte alla votazione due successive proposte di emendamento;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la prima proposta di emendamento scaturita dall'intervento del Consigliere Marcello Ametrano e posta la stessa ai voti alla presenza di n. **12 (dodici)** Consiglieri, compreso il Sindaco, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano,

Con voti **favorevoli** n. **12 (dodici: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori Rosario, Matonte, Giulio, Sansone, Botti, Serra, Chirico e Liguori Vincenzo)**, voti **contrari** nessuno, **astenuti** nessuno,

All' **unanimità**:

## DELIBERA DI

**APPROVARE** l'emendamento presentato dal Consigliere Marcello Ametrano e, per l'effetto:

**PRENDERE ATTO** della Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF recante ad oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, con cui l'Autorità di regolazione del settore rifiuti ha stabilito:

- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa della tassa rifiuti del 25 per cento per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con appositi provvedimenti governativi e di altre autorità competenti;
- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere alle utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi e di altre autorità competenti sopra citati, una riduzione pari al fattore di correzione della quota variabile fondato sui giorni di chiusura relativi alle citate attività;
- la facoltà per lo stesso Ente di riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti alle utenze non domestiche diverse da quelle sopra indicate, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, mediante attestazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documentazione dell'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;
- la possibilità di riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa;

**RINVIARE** l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF e di eventuali ulteriori possibili agevolazioni, in sede di predisposizione del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti entro il termine del 31/12/2020, fatto salvo l'eventuale esito dell'impugnativa della medesima

Deliberazione innanzi al Tar Lazio da parte dei comuni aderenti all'Associazione Anutel e ferma restando l'evoluzione della normativa in materia.

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla scorta di ulteriori interventi, approfondimenti e dopo il confronto delle diverse posizioni espresse dai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione e dai singoli Consiglieri Comunali, così come espresse nel verbale della discussione sopra riportato ed al quale integralmente si rimanda;

Vista la seconda proposta di emendamento, alla presenza di n. **12 (dodici)** Consiglieri, compreso il Sindaco, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano,

Con voti favorevoli n. **12 (dodici: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori Rosario, Matonte, Giulio, Sansone, Botti, Serra, Chirico e Liguori Vincenzo)**, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,

All' unanimità:

### DELIBERA DI

**APPROVARE** l'emendamento concordato tra i gruppi di maggioranza e di opposizione e, per l'effetto:

**INDIVIDUARE** le risorse e le coperture finanziarie per esentare totalmente, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria, le categorie delle utenze non domestiche più colpite dalla crisi e le categorie delle utenze domestiche più svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE e/o agli altri indicatori di disagio socio economico, quali la numerosità del nucleo familiare, la titolarità di reddito o pensione di cittadinanza, la presenza nel nucleo familiare di persone affette da grave malattia dipendenti dall'uso di apparecchiature mediche alimentate ad energia elettrica.

Infine,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Preso atto** che sulla proposta di maggioranza illustrata dal Consigliere Celestino Sansone sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti, resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed inseriti nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** che sulla stessa proposta è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, dott. Angelo Meninno, di cui al Verbale n. 009 del 11/05/2020, allegato alla proposta quale parte integrante e sostanziale;

**Tenuto** conto dei due emendamenti approvati in corso di seduta e sopra riportati insieme all'esito della rispettiva votazione,

Alla presenza di n. **12 (dodici)** Consiglieri, compreso il Sindaco, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano,

Con voti favorevoli n. **8 (otto: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori Rosario, Matonte, Giulio)**, voti contrari n. **4 (quattro: Consiglieri Sansone, Botti, Serra, Chirico e Liguori Vincenzo)**, astenuti nessuno,

A maggioranza assoluta:

### DELIBERA DI

**APPROVARE**, tanto nella parte narrativa quanto nella parte dispositiva, la proposta allegata al presente atto integrata dagli emendamenti nel testo sopra riportato, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto:

**APPROVARE**, per l'anno **2020**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)** già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2019, come riportate nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale che indica anche le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**PROVVEDERE**, entro il **31 dicembre 2020**, sempre in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, alla determinazione ed approvazione del **Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti** per l'anno



2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal predetto Piano per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

**DARE ATTO** che, sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2020;

**QUANTIFICARE**, in via previsionale, nell'importo di **€. 1.675.000,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, derivante dalle tariffe sopra confermate e dal tributo giornaliero, nonché nell'importo di **€. 1.698.731,91** (IVA prevista per legge inclusa) il costo del servizio rifiuti per l'anno 2020, al lordo del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (**€. 15.803,46**) e del costo relativo alle riduzioni ed esenzioni (**€. 7.928,45**);

**DARE ATTO**, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come risulta nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**STABILIRE**, in deroga all'art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed al fine di limitare i riflessi negativi sull'economia locale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

Rata	Scadenza
1^ Rata	16 gennaio 2021
2^ Rata	16 marzo 2021
3^ Rata	16 maggio 2021

**DARE ATTO**, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 in unica soluzione entro il **16 gennaio 2021**;

**DARE ATTO** che le tariffe, le riduzioni e le esenzioni di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal **1° gennaio 2020** e potranno essere modificate a seguito di nuovi interventi normativi e/o di provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

**DEMANDARE**:

- al Responsabile del Settore Tributi, gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- al Responsabile del Settore Paesaggio e Ambiente, la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020, tenendo conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, nonché tutti gli adempimenti, anche in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, introdotti dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), avvalendosi allo scopo dei necessari ed adeguati supporti professionali e di servizio;
- al Responsabile del Settore Finanziario, l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, secondo le risultante riportate nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**INVIARE**, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**TRASMETTERE** la medesima deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed all'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per opportuna conoscenza e norma;

**ALLEGARE** copia della deliberazione al bilancio di previsione finanziario **2020/2022**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**PRENDERE ATTO** della Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF recante ad oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,

urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, con cui l'Autorità di regolazione del settore rifiuti ha stabilito:

- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa della tassa rifiuti del 25 per cento per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con appositi provvedimenti governativi e di altre autorità competenti;
- Che l'Ente territorialmente competente provveda a riconoscere alle utenze non domestiche che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi e di altre autorità competenti sopra citati, una riduzione pari al fattore di correzione della quota variabile fondato sui giorni di chiusura relativi alle citate attività;
- la facoltà per lo stesso Ente di riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti alle utenze non domestiche diverse da quelle sopra indicate, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, mediante attestazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documentazione dell'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;
- la possibilità di riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa;

**RINVIARE** l'applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalla Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF e di eventuali ulteriori possibili agevolazioni, in sede di predisposizione del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti entro il termine del 31/12/2020, fatto salvo l'eventuale esito dell'impugnativa della medesima Deliberazione innanzi al Tar Lazio da parte dei comuni aderenti all'Associazione Anutel e ferma restando l'evoluzione della normativa in materia;

**INDIVIDUARE** le risorse e le coperture finanziarie per esentare totalmente, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria, le categorie delle utenze non domestiche più colpite dalla crisi e le categorie delle utenze domestiche più svantaggiate, in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in base all'indicatore ISEE e/o agli altri indicatori di disagio socio economico, quali la numerosità del nucleo familiare, la titolarità di reddito o pensione di cittadinanza, la presenza nel nucleo familiare di persone affette da grave malattia dipendenti dall'uso di apparecchiature mediche alimentate ad energia elettrica.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a maggioranza assoluta dei votanti.*

---

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Aloia**, dal Consigliere Anziano **Antonietta Coraggio** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.

---



# Comune di Vallo della Lucania

## Provincia di Salerno

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020.-

#### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che:

*"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 731 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni), con particolare riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi da 641 a 668);

**LETTI**, in particolare, i commi da 650 a 655 che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che:

*"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che:

*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**VISTO** il comma 683 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, il quale testualmente recita:

*"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 e, in particolare, l'art. 6 rubricato "Procedura di approvazione", il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto

dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018/2021 (MTR) (Allegato A alla predetta deliberazione n. 443/2019), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso Ente, trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che, verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo, procede all'approvazione;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020 recante *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 102/2020/R/RIF del 26/03/2020 recante *"Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 recante *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

**DATO ATTO** che all'attualità, nell'Ambito Territoriale Ottimale Salerno cui appartiene il Comune di Vallo della Lucania (SA), risulta operativo l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** che il succitato Ente d'Ambito Salerno, quale Ente territorialmente competente, con proprie note prot. n. 183/2020 del 20/02/2020 e prot. n. 618/2020 del 06/04/2020, ha richiesto ai Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, gestori del servizio, i Piani Economico Finanziari del servizio rifiuti per l'anno 2020, per adempiere a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) nella deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale stabilisce che:

*"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

**RICHIAMATO** l'art. 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone che:

*"Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020."*;

**VISTO**, in particolare, l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale testualmente recita:

*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva difficoltà di determinare ed approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e le conseguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nell'osservanza dei nuovi criteri previsti dall'ordinamento vigente e, in particolare, dagli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019, dando atto che

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, nonché le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**DATO ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2020;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, prevede che:

*"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";*

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capitolo C recante le norme sulla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTE** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 34 in data 13/03/2020 e n. 42 in data 18/04/2020 con le quali si è proposto, al fine di limitare i riflessi negativi sull'economia locale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, di dilazionare e di posticipare quanto più possibile, nel rispetto degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, le scadenze di pagamento dei tributi locali per l'anno 2020 da fissare con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, come la tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO**, in relazione a quanto innanzi esposto, di stabilire le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano*

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), il quale ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020), il quale ha differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare, per l'anno 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2019, come riportate nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale che indica anche le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 21.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 3) di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, sempre in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal predetto Piano per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2020;
- 5) di quantificare, in via previsionale, nell'importo di €. 1.675.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, derivante dalle tariffe sopra confermate e dal tributo giornaliero, nonché nell'importo di €. 1.698.731,91 (IVA prevista per legge inclusa) il costo del servizio rifiuti per l'anno 2020, al lordo del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 15.803,46) e del costo relativo alle riduzioni ed esenzioni (€. 7.928,45);
- 6) di dare atto, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come risulta nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di stabilire, in deroga all'art. 28.C del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed al fine di limitare i riflessi negativi sull'economia locale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

Rata	Scadenza
1^ Rata	16 gennaio 2021
2^ Rata	16 marzo 2021
3^ Rata	16 maggio 2021

- 8) di dare atto, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 in unica soluzione entro il 16 gennaio 2021;



- 9) di dare atto che le tariffe, le riduzioni e le esenzioni di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2020 e potranno essere modificate a seguito di nuovi interventi normativi e/o di provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- 10) di demandare:
- al Responsabile del Settore Tributi, gli adempimenti amministrativi e gestionali necessari alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
  - al Responsabile del Settore Paesaggio e Ambiente, la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020, tenendo conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, nonché tutti gli adempimenti, anche in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, introdotti dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), avvalendosi allo scopo dei necessari ed adeguati supporti professionali e di servizio;
  - al Responsabile del Settore Finanziario, l'iscrizione degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, secondo le risultante riportate nell'elaborato allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 11) di inviare, esclusivamente per via telematica, la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi da 15 a 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 12) di trasmettere la medesima deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed all'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per opportuna conoscenza e norma;
- 13) di acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 14) di allegare copia della deliberazione relativa alla presente proposta al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 15) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 07 maggio 2020



IL SINDACO  
(Dott. Antonio Aloia)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, li 07 maggio 2020



Il Responsabile del Settore Paesaggio e Ambiente  
(Arch. Massimo Sansone)

Il Responsabile del Settore Tributi  
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, li 07 maggio 2020



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Cataldo Di Santi)



# COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (PROVINCIA DI SALERNO)

## TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

(Art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27)



**TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**TARIFE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNO 2020**

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Quota fissa €/mq/anno	Quota variabile €/anno
1	0,81	0,60	0,818	44,787
2	0,94	1,40	0,949	104,504
3	1,02	1,80	1,030	134,362
4	1,09	2,20	1,101	164,220
5	1,10	2,90	1,111	216,472
6 o più	1,06	3,40	1,071	253,795

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2020**

Categoria	Descrizione	Coefficienti		Tariffe €/mq/anno		Tariffa totale €/mq/anno
		Kc	Kd	Quota fissa	Quota variabile	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	4,75	1,225	0,930	2,155
2	Cinematografi e teatri	0,47	3,51	0,914	0,687	1,601
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,55	0,856	0,695	1,551
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55	1,439	1,282	2,721
5	Stabilimenti balneari	---	---	---	---	---
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	4,04	1,109	0,791	1,900
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	2,743	2,438	5,181
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,50	2,101	1,664	3,765
9	Case di cura e riposo	1,53	14,43	2,976	2,825	5,801
10	Ospedali	2,00	18,00	3,890	3,524	7,414
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30	2,276	2,017	4,293
12	Banche ed istituti di credito	1,15	10,39	2,237	2,034	4,271
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	2,198	1,938	4,136
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	8,88	2,918	1,739	4,657
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	6,45	1,770	1,263	3,033
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,67	22,03	3,248	4,313	7,561
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	11,83	2,918	2,316	5,234
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	7,96	2,023	1,558	3,581
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	10,06	2,684	1,970	4,654
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	5,58	1,828	1,092	2,920
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	6,06	1,790	1,186	2,976
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	20,96	3,307	4,104	7,411
23	Mense, birrerie, amburgherie	---	---	---	---	---
24	Bar, caffè, pasticceria	4,00	19,13	7,781	3,745	11,526
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	17,60	4,746	3,446	8,192
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	21,00	4,766	4,111	8,877
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,22	19,47	4,318	3,812	8,130
28	Ipermercati di generi misti	---	---	---	---	---
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,24	72,55	16,028	14,204	30,232
30	Discoteche, night club	1,91	11,80	3,715	2,310	6,025

## TARIFFE GIORNALIERE PER L'ANNO 2020

Categoria	Descrizione	Tariffe €/mq/giorno		Tariffa totale €/mq/giorno
		Quota fissa	Quota variabile	
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,018	0,024	0,042
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,018	0,022	0,040
24	Bar, caffè, pasticceria	0,043	0,021	0,064
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,088	0,078	0,166

Sull'importo della tassa, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra riportate, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2020.

### RIDUZIONI ED ESENZIONI PER L'ANNO 2020

#### (Art. 21.C Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC))

#### **Art. 21.C - Altre riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) occupazioni per manifestazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrociniate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura massima del 100% del tributo. Sono escluse dal beneficio della esenzione le superfici nell'ambito di manifestazioni che comportano la produzione, distribuzione e/o somministrazione di alimenti e/o bevande;
  - b) edifici di proprietà del Comune di Vallo della Lucania occupati direttamente per le attività di istituto o assegnati ad organizzazioni con finalità di protezione civile, nella misura massima del 100%;
  - c) a ragione di una presumibile riduzione dell'attività produttiva o di vendita, per le utenze non domestiche, del settore commercio, pubblici esercizi e piccolo artigianato, ubicate in zone del territorio comunale dove sono state eseguite opere pubbliche che hanno richiesto un periodo di lavorazione di almeno sei mesi e che hanno comportato la chiusura della strada o piazza in cui è ubicata l'utenza. La riduzione è riconosciuta, previa presentazione della richiesta, nell'anno successivo a quello di completamento dei lavori, nella misura massima del 50%. La riduzione è riconosciuta anche nel caso di lavori iniziati e ultimati a cavallo di due annualità. La durata dei lavori e la data di ultimazione saranno verificate presso il settore comunale competente in materia di Lavori Pubblici sulla base dei certificati di consegna ed ultimazione dei lavori;
  - d) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
  - e) in caso di nucleo familiare composto da una o più persone residenti nel Comune di età non superiore ai 35 anni con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 15.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;

- f) in caso di nucleo familiare composto da cinque o più persone residenti nel Comune con reddito complessivo, costituito dalla somma dei redditi annui imponibili conseguiti nell'anno precedente da ogni componente della famiglia, non superiore ad euro 25.000,00; la riduzione è riconosciuta nella misura del 30% della tariffa variabile fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione;
  - g) per i giovani imprenditori e professionisti residenti nel Comune di età non superiore a 35 anni che iniziano per la prima volta un'attività imprenditoriale o professionale, per i primi tre anni, decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro, per l'immobile direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%.
  - h) per i pubblici esercizi che provvedono alla rimozione di tutte le slot machine presenti nei locali a condizione che venga presentata richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione delle apparecchiature. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%. La riduzione è riconosciuta per i primi tre anni, ove permangano le condizioni per avere diritto a tale riduzione, e per una sola volta;
  - i) alle attività produttive, intese come esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, i cui locali di attività e di vendita ricadono all'interno del perimetro di aree pedonali, zone a traffico limitato individuate in via permanente con delibera di giunta comunale, e nel centro storico, come da PRG, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%.
2. Le riduzioni e le esenzioni previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g), h) e i) del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
  3. Le istanze di agevolazione previste al precedente articolo 20, comma 1, lettere b) ed e) e al comma 1 lettere c), d), e), f), g) e h) del presente articolo vanno depositate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di riferimento. La riduzione di tassa prevista alla lettera i) è applicata d'ufficio.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
  5. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, distinte tra utenza domestica e utenza non domestica, non sono cumulabili tra di loro. Le agevolazioni previste alla lettera c), h) ed i) sono cumulabili, fino a concorrenza del 60% della tassa dovuta.

## CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali. Associazioni o istituzioni politiche. Associazioni o istituzioni culturali. Associazioni o istituzioni sindacali. Associazioni o istituzioni previdenziali. Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro. Associazioni o istituzioni benefiche. Associazioni o istituzioni tecnico-economiche. Associazioni o istituzioni religiose. Scuole da ballo. Sale da gioco. Sale da ballo e da divertimento. Musei e gallerie pubbliche e private. Scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Scuole parificate di ogni ordine e grado. Scuole private di ogni ordine e grado. Scuole del preobbligo pubbliche. Scuole del preobbligo private. Aree scoperte in uso. Locali dove si svolgono attività educative. Centri di istruzione e formazione lavoro.
<b>Classe 2 - Cinematografi e teatri</b>
Cinema. Teatri. Aree scoperte cinema, teatri, musei, ecc.. Locali destinati a congressi convegni.
<b>Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>
Autorimesse in genere. Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio. Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano. Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti. Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans, ecc.. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio. Magazzino deposito in genere senza vendita. Magazzini deposito di stoccaggio. Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio. <i>Nella classe 3 sono comprese anche le aree scoperte operative delle utenze non domestiche adibite a luogo di deposito, sulle quali non viene esercitata la vendita diretta o l'attività produttiva dell'utenza di riferimento. Esse sono soggette alla tariffa prevista per i magazzini senza alcuna vendita diretta.</i>
<b>Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>
Campi da calcio. Campi da tennis. Piscine. Bocciodromi e simili. Palestre ginnico sportive. Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva. Distributori carburanti. Aree scoperte distributori carburante. Campeggi.
<b>Classe 5 - Stabilimenti balneari</b>
Stabilimenti balneari.
<b>Classe 6 - Esposizioni, autosaloni</b>
Saloni esposizione in genere. Gallerie d'asta.
<b>Classe 7 - Alberghi con ristorante</b>
Alberghi con ristorante.
<b>Classe 8 - Alberghi senza ristorante</b>
Ostelli per la gioventù. Foresterie. Alberghi diurni e simili. Alberghi. Locande. Pensioni. Affittacamere e alloggi. Residences. Case albergo. Bed and Breakfast. Aree scoperte in uso.
<b>Classe 9 - Case di cura e riposo</b>
Soggiorni anziani. Case di cura e riposo. Case per ferie. Colonie. Caserme e carceri. Collegi ed istituti privati di educazione. Collettività e convivenze in genere. Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.
<b>Classe 10 - Ospedali</b>
Ospedali.
<b>Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali</b>
Enti pubblici. Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli. Studi legali. Studi tecnici. Studi ragioneria. Studi sanitari. Studi privati. Uffici assicurativi. Uffici in genere. Autoscuole. Laboratori di analisi. Agenzie di viaggio. Ricevitorie lotto totip totocalcio. Internet point. Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi. Emittenti radio tv pubbliche e private.
<b>Classe 12 - Banche ed istituti di credito</b>
Istituti bancari di credito. Istituti assicurativi pubblici. Istituti assicurativi privati. Istituti finanziari pubblici. Istituti finanziari privati.

<b>Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</b>
Librerie. Cartolerie. Bazar. Abbigliamento. Pelletterie. Pelliccerie. Elettrodomestici. Materiale elettrico. Apparecchi radio tv. Articoli casalinghi. Giocattoli. Colori e vernici. Articoli sportivi. Calzature. Sementi e prodotti agricoli e da giardino. Mobili. Materiale idraulico. Materiale riscaldamento. Prodotti di profumeria e cosmesi. Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita. Aree scoperte in uso. Negozi di mobili e macchine per uffici. Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti. Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.
<b>Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>
Edicole giornali. Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari. Tabaccherie. Farmacie. Erboristerie. Articoli sanitari. Articoli di odontotecnica. Negozi vendita giornali. Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
<b>Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>
Gioiellerie e orologerie. Pietre e metalli preziosi. Antiquariato. Negozi di filatelia e numismatica. Aree scoperte in uso negozi, ecc.. Ceramica. Vetri e specialità veneziane. Strumenti musicali. Bigiotterie. Dischi e videocassette. Tessuti. Articoli di ottica. Articoli di fotografia. Negozi mercerie e filati. Locali deposito materiali edili, legnami, ecc., vendita. Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari.
<b>Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli</b>
Locali e aree mercati beni non alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di beni non alimentari.
<b>Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</b>
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.. Parrucchieri e barbieri. Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni.
<b>Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>
Elettricista. Negozi pulitura a secco. Laboratori e botteghe artigiane. Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi. Falegnerie. Legatorie. Aree scoperte in uso.
<b>Classe 19 - Carrozzerie, autofficina, elettrauto</b>
Autofficine. Carrozzerie. Elettrauto. Officine in genere. Aree scoperte in uso.
<b>Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione</b>
Stabilimenti industriali.
<b>Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici</b>
Attività artigianali di produzione beni specifici.
<b>Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>
Ristoranti. Rosticcerie. Trattorie. Friggitorie. Self service. Pizzerie. Tavole calde. Agriturismo. Osterie con cucina. Attività rientranti nel comparto della ristorazione. Aree scoperte in uso.
<b>Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie</b>
Mense popolari. Refettori in genere. Mense. Birrerie. Osterie senza cucina. Amburgherie.
<b>Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria</b>
Bar. Caffè. Bar pasticcerie. Bar gelaterie. Aree scoperte in uso. Gelaterie. Pasticcerie.
<b>Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>
Negozi confetterie e dolci in genere. Negozi generi alimentari. Panifici. Latterie. Macellerie. Salumerie. Pollerie. Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso. Bottiglierie, vendita vino. Aree scoperte in uso negozi generi alimentari. Locali vendita ingrosso generi alimentari.
<b>Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste.
<b>Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>
Negozi di frutta e verdura. Pescherie. Pizza al taglio, piadinerie, kebab. Aree scoperte in uso. Negozi di fiori. Locali vendita serre.
<b>Classe 28 - Ipermercati di generi misti</b>
Ipermercati di generi misti.



**Classe 29 - Banchi di mercato genere alimentari**

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari. Posteggi di generi alimentari. Aree scoperte in uso. Banchi di generi alimentari.

*In tale classe sono compresi i banchi di posteggi adibiti alla produzione, vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni pubbliche, feste di piazza, concerti, ecc.. Per tali utenze si applica la tariffa giornaliera riportata nel presente elaborato.*

**Classe 30 - Discoteche, night club**

Night clubs. Ritrovi notturni con bar ristoro. Clubs privati con bar ristoro.

**RAPPORTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**COSTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2020**

VOCE	IMPORTO
Costo relativo al contratto di appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari sull'intero territorio comunale (periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020)	1.461.268,32 €
Costo relativo al contratto di appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari sull'intero territorio comunale (integrazione) (periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020)	22.000,08 €
Costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dal verde pubblico, come giardini, parchi, ecc.	66.000,00 €
Altri costi generali operativi di gestione (informazione e comunicazione, attività di educazione ambientale, campagne informative relative all'uso dei servizi, interventi straordinari, realizzazione sistema di videosorveglianza delle isole ecologiche interraste, attività di controllo del rispetto delle regole di conferimento e deposito dei rifiuti, smaltimento dell'amianto, consulenze per la redazione del piano industriale dei rifiuti, servizio di supporto per i nuovi adempimenti Arera, ecc.)	30.669,79 €
Quota di partecipazione alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 e successive modifiche e integrazioni) e quota di partecipazione alle spese generali della struttura consortile per la gestione dei rifiuti	52.307,87 €
Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (acquisto, manutenzione e aggiornamento software, spese di spedizione avvisi di pagamento, compensi per consulenze legali e simili, ecc.)	32.998,35 €
Costi amministrativi pro-quota del personale del Settore Tributi addetto alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI)	33.487,50 €
<b>TOTALE PARZIALE COSTI PER L'ANNO 2020</b>	<b>1.698.731,91 €</b>
Costo a carico di altri soggetti pubblici o privati (contributi incassati direttamente dal Comune, da CONAI, da produttori, da utilizzatori, ecc.) (a dedurre)	0,00 €
Costo relativo alle riduzioni ed esenzioni con copertura a carico del bilancio comunale (Art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni) (a dedurre)	7.928,45 €
Costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (Art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni) (a dedurre)	15.803,46 €
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020</b>	<b>1.675.000,00 €</b>

Tutti i costi sopra riportati sono espressi al lordo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

**RAPPORTO DI COPERTURA PER L'ANNO 2020**

<b>ENTRATA</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Tassa sui rifiuti (TARI)	1.675.000,00 €
Contributo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) delle istituzioni scolastiche statali	15.803,46 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	83.750,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.774.553,46 €</b>

<b>SPESA</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Prestazione di servizi)	1.579.938,19 €
Costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Quote consortili e di partecipazione ad organismi obbligatori)	52.307,87 €
Costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Costi pro-quota del personale del Settore Tributi del Comune)	33.487,50 €
Costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Costi amministrativi per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI))	32.998,35 €
Costo relativo alle riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI)	7.928,45 €
Tributo provinciale funzioni ambientali (TEFA)	83.750,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.790.410,36 €</b>

<b>RAPPORTO DI COPERTURA</b>		
<b>Entrata</b>	<b>Spesa</b>	<b>% di copertura prevista</b>
1.698.731,91 €	1.698.731,91 €	100,00%

Vallo della Lucania, lì 07 maggio 2020



Il Sindaco  
(Dott. Antonio Aloia)

Il Responsabile del Settore Paesaggio e Ambiente  
(Arch. Massimo Sansone)

Il Responsabile del Settore Tributi  
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

CITTA' DI  
VALLO DELLA LUCANIA  
11 MAG. 2020  
Protocollo n. 5505

# COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno  
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 9 in data 11 maggio 2020

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020.**

Il **Revisore Unico dei Conti** del Comune di Vallo della Lucania (SA), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, attualmente in carica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'art. 37 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23;

**RICHIAMATI**, preliminarmente:

- il comunicato del Ministero dell'Interno in data 27/03/2020 ad oggetto: "*Sospensione termini dei procedimenti amministrativi – Articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020. Nomina organo di revisione contabile degli enti locali.*", il quale stabilisce che l'incarico del Revisore dei Conti, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, è prorogato fino al 15 aprile 2020, qualora l'ente locale, per comprovati motivi, non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di revisione;
- il comunicato del Ministero dell'Interno in data 16/04/2020, il quale prende atto che ai sensi dell'art. 37 del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, il termine del 15 aprile 2020, previsto dal citato art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

**VISTA ed ESAMINATA** attentamente la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 07 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020*" in uno al relativo elaborato allegato;

**APPURATO** che il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, intende:

- approvare, per l'anno 2020, le tariffe, le riduzioni e le esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020, con possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal predetto Piano per l'anno 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

**LETTO**, al riguardo, il suddetto art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*";

**APPURATO**, inoltre, che per limitare i riflessi negativi sull'economia locale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, vengono proposte le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020: 1<sup>a</sup> Rata o Unica soluzione – 16 gennaio 2021, 2<sup>a</sup> Rata – 16 marzo 2021 e 3<sup>a</sup> Rata – 16 maggio 2021;

**RICHIAMATE**, al riguardo, le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 in data 13/03/2020 e n. 42 in data 18/04/2020, esecutive ai sensi di legge, nonché i propri precedenti pareri rilasciati con verbali n. 6 in data 14/04/2020 e n. 8 in data 04/05/2020;

**VERIFICATO che:**

- il Comune si è riservato di modificare le tariffe, le riduzioni e le esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 in caso di nuovi interventi normativi e/o di provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dall'Ente d'Ambito Salerno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 tenendo conto delle risultanze dei fabbisogni standard e dei nuovi metodi introdotti dalla precitata Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in particolare, con le deliberazioni n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020 e n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020;
- viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, avendo il Comune quantificato, in via previsionale, nell'importo di €. 1.675.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 e nell'importo di €. 1.698.731,91 (IVA prevista per legge inclusa) il costo del servizio rifiuti per l'anno 2020, quest'ultimo al lordo del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (€. 15.803,46) e del costo relativo alle riduzioni ed esenzioni (€. 7.928,45);
- sono stati determinati gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al servizio di gestione dei rifiuti da iscrivere nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di formazione;

**RILEVATO** che sono stati rispettati i principi generali in materia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale ai sensi della normativa vigente e che la previsione di entrata della tassa sui rifiuti (TARI) da iscrivere in bilancio risulta congrua, coerente e contabilmente attendibile, anche in relazione agli accertamenti degli esercizi precedenti ed alle nuove basi imponibili emerse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria;

**RICORDATO** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno 2020;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**RACCOMANDATO** il Comune di pronunciarsi sulle scadenze di pagamento della tassa in caso di sopraggiunte esigenze straordinarie di cassa non risolvibili con le consuete modalità;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la tassa sui rifiuti (TARI) ne costituisce la componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019, il quale ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 febbraio 2020, il quale ha differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 da parte degli enti locali;

**VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle funzioni dell'organo di revisione;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA) delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- la Legge Regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14 recante "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*" e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento delle entrate comunali;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 07 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020*" e sul relativo elaborato allegato.

Vallo della Lucania, lì 11 maggio 2020

Il Revisore Unico dei Conti  
(Dott. Angelo Meninno)

